

**ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI, MATERIALI PER DIABETICI E
DISPOSITIVI PROTESICI**

- Visto l'art. 2, comma 3), del DPR 371/98 il quale stabilisce che le Regioni, nell'ambito di accordi stipulati a livello locale, per erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzano, in via prioritaria, il canale distributivo delle farmacie convenzionate a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle ASL.
- Preso atto che sussiste la necessità di assicurare una distribuzione capillare e qualificata delle diverse forme di assistenza integrativa e protesica, prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29.11.2001, in favore dei cittadini aventi diritto.
- Considerato, tuttavia, che già le norme di Contabilità di Stato di cui al R.D. 827/1924 e da ultimo i decreti legislativi di recepimento e attuazione delle Direttive Comunitarie (358/92 e succ. mod.), impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisto di beni e servizi, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale, mediante le procedure ad evidenza pubblica.
- Ritenuto opportuno, nell'apprezzabile intento di conseguire una ragionevole composizione delle suesposte esigenze, procedere alla stipula di un accordo che nel rispetto delle specifiche norme di legge, consenta l'erogazione di un servizio complessivamente efficiente nell'interesse dei cittadini e nel superiore interesse alla tutela della salute.
- Atteso che in funzione della diversa tipologia dei prodotti che afferiscono all'assistenza integrativa e protesica, nonché alla differente normativa che li disciplina, si rende necessario suddividere il presente accordo in tre specifici ambiti come di seguito individuati:

A) Prodotti per diabetici

B) Prodotti dietetici

C) Dispositivi protesici

Tutto ciò premesso, tra la Regione Sardegna e la FEDERFARMA Sardegna, si conviene e si stipula quanto segue.

A) PRODOTTI PER DIABETICI

Art. 1)

Oggetto del presente accordo è la distribuzione, a cura delle Farmacie convenzionate, dei prodotti per diabetici in nome e per conto delle Aziende USL.

I prodotti per diabetici dovranno essere acquistati mediante una gara unica regionale, espletata da

un'Azienda USL capofila, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 6/2001.

Nelle more dell'espletamento della suddetta gara, le Farmacie convenzionate distribuiscono i prodotti per diabetici acquistati dalle singole Aziende per il tramite delle gare e dei contratti attualmente in essere.

Art. 2)

Per l'espletamento del servizio di distribuzione in nome e per conto delle Aziende USL in oggetto verrà riconosciuto alle farmacie convenzionate un corrispettivo individuato in misura percentuale sul prezzo di acquisto, determinato a livello aziendale, dei singoli prodotti.

In particolare alle Farmacie urbane verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 10% al netto di IVA sul prezzo di acquisto dalle Aziende Usl; mentre alle Farmacie rurali verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 12% al netto di IVA sul prezzo di acquisto dalle Aziende Usl.

I distributori intermedi dovranno fatturare alla Azienda Usl indicata dalla parte pubblica il complesso dei servizi prestati nella misura del 3% più IVA calcolato sul valore del prezzo di acquisto al netto di IVA dei prodotti, materiali e dispositivi ricevuti dalle Aziende Usl.

Art. 3)

Le Farmacie devono erogare i prodotti per diabetici con i limiti quantitativi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia.

Il servizio viene reso in favore dei cittadini aventi diritto senza alcun onere aggiuntivo per gli stessi.

Art. 4)

Gli assistiti affetti da diabete presentano alle Farmacie convenzionate le ricette, redatte sui modelli a lettura ottica previsti dall'art. 50 della L. 326/03, relative al fabbisogno necessario per l'autocontrollo della glicemia sulla base di quanto previsto dal piano terapeutico formulato dal diabetologo, con l'indicazione del mese di fornitura.

Il Farmacista avrà cura di fornire l'educazione sanitaria ed informare l'assistito sul corretto uso dei presidi e degli apparecchi erogati.

Art. 5)

Al fine di consentire una puntuale verifica della regolarità nell'erogazione delle prestazioni e della qualità dell'assistenza fornita, il Farmacista all'atto della consegna del materiale è tenuto ad apporre sulle ricette del SSR i bollini a lettura ottica presenti sulle confezioni consegnate.

Nell'ipotesi che il presidio non sia corredato di fustella, il Farmacista avrà cura di indicare il tipo e la quantità consegnata.

Art. 6)

I pagamenti relativi all'assistenza ai diabetici verranno effettuati entro gli stessi termini e con le modalità previste per i pagamenti delle ricette SSN.

Le Farmacie convenzionate dovranno allegare alle distinte contabili le ricette SSR con le procedure previste per i farmaci.

Art.7)

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo le singole Aziende recepiscono quanto in esso contenuto provvedendo a stipulare specifici e conformi accordi a livello aziendale, fatta salva la possibilità di proseguire l'erogazione dei prodotti per diabetici alle condizioni in essere sulla base di accordi già stipulati con Federfarma fino alla loro naturale scadenza, a decorrere dalla quale si uniformeranno alle condizioni del presente atto.

Art. 8)

La presente parte A) "Prodotti per diabetici" dell'accordo avrà la durata di due anni a decorrere dalla data della stipula, con verifica alla fine del primo anno.

Art. 9)

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la competente **ASL** e la singola Farmacia sull'applicazione del presente accordo saranno deferite alla Commissione Farmaceutica Aziendale prevista dall'art. 10 del DPR 371/98, salvo il caso di errore esclusivamente contabile per il quale l'Azienda procederà all'addebito o accredito previa rettifica degli importi.

B) PRODOTTI DIETETICI

..... omissis

C) DISPOSITIVI PROTESICI

..... omissis